

ASSONIME CHIEDE AL LEGISLATORE MARGINI DI MANOVRA

Più facile riallineare conti e fisco

DI GIANLUCA STANCATI

E GIOSUÈ MANGUSO

Divergenze tra valori contabili e fiscali. Secondo Assonime si dovrebbe introdurre un regime di "riallineamento straordinario" (ancorché temporalmente limitato) per consentire alle imprese che in passato avevano adottato un nuovo assetto/principio contabile di eliminare le asimmetrie di valori ancora presenti. Inoltre, l'Associazione suggerisce di favorire con aliquote agevolate le operazioni di aggregazione con soggetti non appartenenti al gruppo societario in un contesto economico in cui si richiedono dimensioni aziendali sempre maggiori per favorire una migliore competitività.

Con la circolare n. 24 del 12 novembre 2025 Assonime ha analizzato le disposizioni normative del dlgs n. 192 del 2024 con le quali il legislatore ha revisionato le fattispecie di cambiamento di assetto contabile generatrici di divergenze tra il valore contabile e quello fiscale di attività e passività (art. 10), i regimi di riallineamento di tali divergenze (art. 11) e il regime di riallineamento dei maggiori valori di attivi materiali e immateriali derivanti da operazioni straordinarie (art. 12), nonché la rispettiva decorrenza (art. 13).

Ricordando il contesto normativo a presidio delle regole di determinazione del reddito di impresa già dal periodo di imposta in cui sono stati introdotti i principi contabili Ias/Ifrs, Assonime ha riepilogato il regime previgente, sia in termini di fattispecie generatrici delle "operazioni pregresse", che in relazione dei vari regimi di "riallineamento" che, nel tempo, sono stati introdotti. Venendo all'attualità, si esaminano le nuove fattispecie generatrici di divergenze riallineabili,

in particolare l'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese. In merito si esprimono riserve sulla valenza innovativa dell'applicazione di tale principio nelle ipotesi di predisposizione di un bilancio in forma abbreviata (v. art. 3 dell'Atto Governo n. 262).

Si evidenzia il requisito espresso in forza del quale le operazioni pregresse sono soltanto quelle in cui si possono manifestare effetti di "tassazione anomala" (art. 10, comma 2). Altresì rilevante appare il distinguo tra le divergenze di qualificazione e quelle di mera valutazione, le quali ultime restano fiscalmente irrilevanti (art. 10, comma 3).

Circa la identificazione delle divergenze riallineabili, cioè quelle c.d. "qualitative" (che presentano asimmetrie tra uno o più criteri di qualificazione, imputazione e classificazione contabile e relativi criteri fiscali) e quelle quantitative (cioè caratterizzate soltanto da maggiori o minori valori di attività e passività emersi in sede di cambiamento assetto/principio contabile), Assonime ritiene che anche le prime (divergenze qualitative) debbano essere misurate sulla base del "valore fiscalmente riconosciuto" che l'asset vantava prima del cambiamento di assetto/principio contabile.

— © Riproduzione riservata —



La camera dei deputati

